

N. 01810/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02574/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2574 del 2015, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ciulla, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, Via Nunzio Morello n. 40;

contro

- il Ministero della Difesa;

- la Croce Rossa Italiana, Corpo Militare Ispettorato Nazionale, XII Centro di Mobilitazione;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;

per l'annullamento

- della scheda valutativa n. d'ordine 3997/15 del 29 aprile/8 giugno 2015, di cui si è avuto conoscenza in data 29 giugno 2015, relativa al periodo 01/01/2013 - 31/12/2013, nel suo complesso e, comunque, nella parte in cui assegna all'odierno ricorrente una qualifica finale "NELLA MEDIA" rispetto alle precedenti schede valutative recanti qualifica "ECCELLENTE", nonché, ove occorra, della "breve relazione anno 2013" redatta in data 28 aprile 2015, a firma del Col. Com. CRI -OMISSIS-, allegata alla predetta scheda valutativa;

- della scheda valutativa n. d'ordine 3998/15 del 29 aprile/8 giugno 2015, di cui si è avuto conoscenza in data 29 giugno 2015, relativa al periodo 01/01/2014 - 31/12/2014 nel suo complesso e, comunque, nella parte in cui assegna all'odierno ricorrente una qualifica finale "NELLA MEDIA" rispetto alle precedenti schede valutative recanti qualifica "ECCELLENTE", nonché, ove occorra, della "breve relazione anno 2014" redatta in data 28 aprile 2015, a firma del Col. Com. CRI -OMISSIS-, allegata alla predetta scheda valutativa;

di ogni atto presupposto, consequenziale e connesso alle predette schede valutative;

E, QUINDI, PER IL CONTESTUALE ACCERTAMENTO e/o riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere valutato nuovamente, per i periodi in esame, da soggetti diversi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Vista l'ordinanza cautelare n. 1023/2015;

Viste la documentazione e la memoria depositate dal ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere dott.ssa Maria Cappellano;

Uditi all'udienza pubblica del giorno 30 giugno 2016 i difensori delle parti, presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

A. – Con ricorso ritualmente notificato e depositato, -OMISSIS- – Tenente Colonnello Medico in servizio presso il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana – ha impugnato le schede valutative relative agli anni 2013 e 2014.

Espone, in punto di fatto:

- di avere iniziato la carriera lavorativa presso la Croce Rossa Italiana nel mese di giugno 1985, come S. Tenente Medico, e di avere prestato servizio sempre con la massima professionalità e dedizione, come documentato sia dalle precedenti schede valutative, nelle quali il predetto ha sempre ottenuto il massimo giudizio concedibile (eccellente); sia, dagli incarichi conferiti, con particolare riferimento a quello di Responsabile Sanitario del XII Centro di Mobilitazione in posizione di diretta dipendenza dal Capo Ufficio Sanità dell'Ispettorato Nazionale del Corpo;

- di essersi, quindi, distinto per avere organizzato diversi corsi di formazione, oltre ad avere espletato accertamenti sanitari e vaccinazioni previste per il rilascio dell'idoneità al servizio; e di avere ricevuto - solo per citare gli ultimi due anni (2011 e 2012) antecedenti a quelli oggetto delle schede contestate - il giudizio di "eccellente", accompagnato da giudizi ampiamente positivi sulla professionalità e sulla costante dedizione del ricorrente al Corpo di appartenenza.

Espone, quindi, di avere ricevuto le schede valutative relative agli anni 2013 e 2014, delle quali il predetto ha contestato il giudizio finale "nella media", inferiore di due livelli rispetto al biennio precedente, deducendo le censure di:

I) violazione e falsa applicazione dei principi in tema di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione – violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. – violazione e falsa applicazione dei principi in tema di redazione delle schede valutative stabiliti dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e s.m.i., nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e s.m.i. - violazione e falsa applicazione della circ. prot. n. M_D GMIL V SS 0610740 Roma, 23 dicembre 2008 del Ministero della Difesa – eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, per manifesto travisamento, contraddittorietà ed illogicità e per sviamento di potere e di procedura, in quanto il declassamento sarebbe infondato in fatto e comunque, basato su indicazioni generiche; tale giudizio avrebbe dovuto, inoltre, essere supportato da una congrua motivazione;

II) violazione e falsa applicazione dell'art. 689 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, e s.m.i. – eccesso di potere per sviamento – violazione dei principi in tema di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione – violazione e falsa applicazione della legge n. 104/92 e dei relativi principi, in quanto in calce alle due schede impugnate risulta una “breve relazione”, redatta da una Autorità che non rientra formalmente nella linea ordinativa, come invece previsto dal citato art. 689.

Ha concluso per l'annullamento delle schede impugnate ai fini della rinnovazione della procedura di valutazione.

B. – Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimare, con atto di mera forma.

C. – Con ordinanza n. 1023/2015 è stata accolta l'istanza cautelare ai fini del riesame degli atti impugnati.

D. – In vista della discussione del ricorso nel merito parte ricorrente ha depositato documentazione e, con memoria conclusiva, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Quindi, all'udienza pubblica del giorno 30 giugno 2016 il ricorso è stato posto in decisione su conforme richiesta dei difensori delle parti, presenti come specificato nel verbale.

DIRITTO

A. – Viene in decisione il ricorso promosso dal Sig. -OMISSIS- – Tenente Colonnello Medico in servizio presso il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana – avverso le schede valutative relative agli anni 2013 e 2014.

B. – Deve preliminarmente darsi atto del perdurante interesse del ricorrente alla decisione, atteso che, come documentato dal predetto, l'Ispettorato Nazionale della Croce Rossa Italiana ha annullato le schede impugnate in dichiarata esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 1023/2015, senza tuttavia avere formulato le nuove schede valutative per gli anni 2013 e 2014 (v. nota prot. n. 3709/U del 29.02.2016, in atti).

C. – Nel merito, ritiene il Collegio di confermare la delibazione assunta in fase cautelare, atteso che il ricorso è fondato.

C.1. – Il primo motivo è meritevole di accoglimento.

Non sfugge al Collegio che, per consolidata giurisprudenza, i giudizi formulati con schede valutative (o rapporti informativi) sono caratterizzati da amplissima discrezionalità tecnica; tuttavia, la discrezionalità tecnica non si sottrae al sindacato giurisdizionale tutte le volte in cui si riscontri la presenza di elementi sintomatici di un non corretto esercizio del potere, quali il difetto e la incongruità della motivazione, l'illogicità manifesta, l'errore di fatto, la evidente irragionevolezza o contraddittorietà.

E', del pari, ben noto che ciascuna scheda si concentra esclusivamente sul rendimento complessivo del militare, avuto riguardo al periodo di riferimento, e che ciascuna valutazione periodica è autonoma rispetto alle altre (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 giugno 2006, n. 3513; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 15 gennaio 2015, n. 219).

E' stato, altresì, ritenuto che "la motivazione sia pure stringata deve però non essere soltanto autoreferenziale ed apodittica, ma deve ricollegarsi (sia pure nell'ambito della discrezionalità nella valutazione) a fatti o situazioni determinati" (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 5 luglio 2006, n. 2093; in senso conforme: 1° marzo 2011, n. 526; v. anche, per un recente precedente della Sezione, T.A.R. Sicilia, Sez. I, 3 dicembre 2015, n. 3132).

Nel caso di specie il giudizio espresso – peraltro in maniera identica nelle due schede, sia dal compilatore; sia nel giudizio finale; sia, infine, nell'allegata "breve relazione" - non trova adeguata motivazione, riscontrandosi, piuttosto, una motivazione espressa solo sinteticamente, senza alcun supporto documentale, che possa suffragare i rilievi enunciati.

Osserva, in particolare, il Collegio che la giustificazione di tale significativo mutamento del giudizio (da "eccellente" a "nella media") è affidata essenzialmente a due aspetti: si imputa al ricorrente di non avere proposto e attivato corsi di formazione; e, di non avere assicurato la dovuta collaborazione per talune attività esterne (accertamenti diagnostici).

A fronte di tale generica motivazione, il ricorrente documenta lo svolgimento di molte attività formative nel biennio di riferimento, e di avere preso parte all'attività di controllo dei libretti sanitari del personale militare, finalizzato all'eventuale sottoposizione a vaccinazione (v. documentazione depositata il 21.09.2015).

Deve, inoltre, evidenziarsi che, venendo in rilievo una flessione di ben due livelli (da "eccellente" a "nella media"), la motivazione di tale significativo mutamento avrebbe dovuto essere rafforzata e, comunque, supportata da documentazione a sostegno, ovvero da episodi specifici addebitabili al ricorrente, la cui concreta indicazione avrebbe potuto condurre ad una valutazione inferiore dell'operato del predetto.

Per quanto concerne, invece, la valutazione inferiore per le singole voci, riferita a qualità morali (lealtà, affidabilità) e professionali (preparazione e bagaglio di conoscenze), appare davvero difficile ipotizzarne un così repentino mutamento (v. sentenza n. 3132/2015 cit.; v. anche Consiglio di Stato, parere n. 711/2014).

Ne consegue la fondatezza del primo motivo.

C.2. – Del pari fondato, come già rilevato in fase cautelare, è il secondo motivo, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 689 d.P.R. n. 90/2010.

Come risulta per tabulas dall'esame delle due schede impugnate, un soggetto estraneo alla linea ordinativa ha scritto, prima del compilatore e del revisore, una relazione – peraltro identica per entrambe le schede - nella quale ha rilevato la non costante disponibilità del ricorrente alle attività esterne a causa di una situazione familiare delicata, in quanto il predetto usufruisce dei benefici di cui alla l. 104/92.

Ora - a prescindere dall'inconducenza del riferimento ai benefici previsti dalla citata normativa, la cui fruizione non può, di per sé, incidere negativamente sulla valutazione del lavoratore - la presenza di tale relazione contrasta frontalmente con il parametro normativo indicato, il quale prevede che "1. I documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa." (art. 689, co. 1, d.P.R. n. 90/2010).

Dall'accoglimento anche di tale censura consegue la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere valutato nuovamente.

Peraltro, la chiara ed univoca formulazione della norma induce il Collegio a non accogliere la richiesta, pure formulata dal predetto, volta ad avere riconosciuto il diritto ad essere valutato nuovamente, per i periodi in esame, da soggetti diversi: è, invero, evidente che la rinnovata valutazione, per gli anni 2013-2014, debba

essere effettuata dalle Autorità indicate dal citato art. 689, naturalmente tenendo conto di quanto statuito anche al superiore punto C.1) della presente sentenza.

D. – Per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso, in quanto fondato, deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, devono essere annullati gli atti impugnati.

E. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ponendole a carico della Croce Rossa Italiana, che ha emesso gli atti impugnati; si ritiene, invece, di compensare le spese con il Ministero della Difesa, il quale non risulta avere contribuito all'insorgere della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna 1a Croce Rossa Italiana al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore del ricorrente, quantificandole in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre oneri accessori come per legge; compensa le spese tra il ricorrente e il Ministero della Difesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente FF

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

Luca Lamberti, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.